informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 293 – 27 SETTEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

IVA UE

È LEGITTIMO NEGARE IL RIMBORSO DELL'IVA AL NON RESIDENTE CHE NON PRESENTA I DOCUMENTI RICHIESTI DALL'UFFICIO

RIFERIMENTI

- **Art. 38-bis2, DPR n. 633/72**
- **Sentenza Corte Giustizia UE 9.9.2021, Causa C-294/20**

IN SINTESI

I Giudici comunitari hanno affrontato la questione del diritto al rimborso dell'IVA assolta in un altro Stato UE.

Secondo i Giudici comunitari l'Autorità tributaria di uno Stato membro può negare il rimborso dell'IVA ad un soggetto non residente che non presenti, anche dopo specifica richiesta ed in termini "ragionevoli", la documentazione giustificativa della richiesta di rimborso dell'imposta nello stesso assolta.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Uno Stato membro **può negare il rimborso IVA** ad un soggetto passivo non residente che non presenta alla competente Autorità, nei termini previsti dalla legislazione nazionale, tutti i documenti e le informazioni necessari per comprovare il diritto al rimborso. A tal fine risulta irrilevante che la documentazione sia stata fornita successivamente, di propria iniziativa, nell'ambito del reclamo contro il rigetto del rimborso.

Questo il principio sancito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 9.9.2021 relativa alla causa C-294/20, avente ad oggetto la legislazione spagnola.

I Giudici comunitari, dopo aver precisato che devono comunque essere **rispettati i principi di equivalenza ed effettività**, hanno infine stabilito che la presentazione dei documenti solo dopo il diniego del rimborso, **non può essere considerata una pratica abusiva**.

IL FATTO OGGETTO DELLA CAUSA C-294/20

Una società tedesca forniva autoveicoli in leasing a imprese spagnole e talvolta vendeva veicoli usati sul territorio iberico. La stessa presentava all'Amministrazione tributaria spagnola, ai sensi della Direttiva n. 79/1072/CEE, richiesta di rimborso dell'IVA in qualità di soggetto non residente.

A seguito della richiesta dell'Amministrazione spagnola di fornire le fatture in base alle quali la società chiedeva il rimborso e i dettagli sulle operazioni effettuate in Spagna, la società informava l'Amministrazione che incontrava difficoltà nel produrre i documenti richiesti. L'Amministrazione decideva quindi di rigettare la domanda di rimborso.

Avverso tale decisione, la società presentava reclamo e, in tale occasione, forniva alcuni dei documenti richiesti. L'Amministrazione spagnola inviava una nuova domanda di informazioni e, a seguito della mancata risposta della società, respingeva il reclamo e confermava il diniego di rimborso.

Avverso tale diniego, la società presentava ricorso dinanzi al Tribunale economico e amministrativo centrale, producendo le fatture, i contratti di leasing, le dichiarazioni periodiche IVA e il certificato attestante la qualità di soggetto passivo. Il Tribunale respingeva il ricorso con la motivazione che le prove non potevano più essere prodotte nella fase della procedura di reclamo.

Anche la Corte centrale interessata della questione respingeva il ricorso della società in quanto l'omessa risposta alle richieste dell'Amministrazione non poteva essere sanata in sede di reclamo o di contenzioso amministrativo.

Dopo una serie di appelli, sentenze e rinvii la Corte Centrale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) *Se si debba ritenere valido il fatto che un soggetto passivo, dopo aver ricevuto dall'amministrazione tributaria plurime richieste di dimostrare le condizioni del diritto al rimborso, non soddisfi tali richieste senza una giustificazione ragionevole e, in seguito al diniego del rimborso, rimandi la produzione documentale fino al riesame in via amministrativa o giurisdizionale.*

2) *Se si possa considerare abuso di diritto il fatto che il soggetto passivo, senza giustificato motivo, non fornisca all'amministrazione tributaria le informazioni necessarie a sostegno del suo diritto, quando ciò gli è stato consentito e richiesto e, al contrario, tali informazioni siano fornite volontariamente in un momento successivo all'organo di revisione o all'organo giurisdizionale.*

3) *Se il soggetto passivo non residente perda il diritto al rimborso, o perché non ha fornito entro i termini e senza ragionevole giustificazione le informazioni rilevanti al fine di accertare il suo diritto al rimborso o a causa del suo comportamento abusivo, quando sia scaduto il termine previsto o concesso a tal fine e l'amministrazione abbia emesso una decisione di diniego del rimborso*".

LA SENTENZA 9.9.2021 C-294/20

I Giudici comunitari hanno innanzitutto evidenziato che il diritto al rimborso **costituisce un principio fondamentale** del sistema dell'IVA e che il rimborso dell'imposta versata in un altro Stato membro

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

previsto dall'ottava Direttiva trova il suo corrispondente nel diritto di detrarre l'IVA versata a monte nel proprio Stato contenuto nella sesta Direttiva. Tuttavia, gli artt. 3 e 4 dell'ottava Direttiva prevedono, nel particolare, che **il soggetto passivo possa ottenere il rimborso dell'IVA solo a seguito della presentazione delle fatture originali o dei documenti di importazione**.

Nel caso oggetto della sentenza in commento, la società aveva presentato **solo alcuni dei documenti richiesti** dall'Amministrazione tributaria spagnola in un momento successivo alla richiesta, ossia **nell'ambito del procedimento di reclamo** avverso il diniego di rimborso.

Secondo la Corte di Giustizia UE, considerato che uno Stato membro **può negare il diritto alla detrazione** ad un soggetto passivo che ha presentato i documenti richiesti dopo il diniego della detrazione dell'Amministrazione tributaria (sentenza 8.5.2013, causa C-271/12), **dovrebbe essere possibile negare il rimborso** previsto dall'ottava Direttiva.

Una normativa nazionale, quindi, **può negare il rimborso IVA** quando un soggetto passivo **non fornisce**, senza una ragionevole giustificazione e nonostante le richieste di informazioni che gli vengono rivolte, **i documenti che dimostrano le condizioni sostanziali** per ottenere tale rimborso, **prima che l'Amministrazione tributaria adotti la sua decisione**. Ciò indipendentemente dal fatto che i documenti / informazioni siano presentati dal soggetto passivo, di propria iniziativa, nell'ambito del reclamo contro il rigetto del rimborso.

Rientra infatti nella discrezionalità del singolo Stato membro prevedere di **non considerare le prove fornite dopo la decisione di rigetto** della domanda di rimborso, purché **non siano meno favorevoli** di quelle che disciplinano analoghe situazioni di natura interna (principio di equivalenza) e **non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile** esercitare i diritti conferiti dall'ordinamento UE (principio di effettività).

I Giudici comunitari, con riferimento alla seconda questione, precisano che il solo fatto che il soggetto passivo **fornisca i documenti / informazioni**, che dimostrino le condizioni per avere diritto al rimborso IVA, **dopo l'adozione della decisione che nega il rimborso** da parte della competente Autorità **non può essere considerato una pratica abusiva**. Ciò in quanto tale atto non è finalizzato ad ottenere un'agevolazione fiscale contraria al diritto dell'UE.

LA DISCIPLINA NAZIONALE

In Italia, il rimborso IVA a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro è disciplinato dall'art. 38-bis2, DPR n. 633/72. Con particolare riferimento alla richiesta della relativa documentazione, il comma 6 prevede che entro 4 mesi dalla domanda di rimborso, l'Ufficio può chiedere informazioni aggiuntive. Dopo la prima richiesta, in base al successivo comma 7, l'Amministrazione finanziaria può chiedere ulteriori informazioni aggiuntive e le risposte devono essere fornite entro un mese dalla data di ricezione della richiesta.

Se il soggetto non fornisce le informazioni aggiuntive / ulteriori informazioni aggiuntive entro il termine di un mese, il comma 9 prevede che non sono dovuti interessi. Non sono, inoltre, dovuti interessi fino a quando non pervengono i documenti aggiuntivi.

Non è previsto che l'Ufficio di Pescara (competente ad eseguire i rimborsi) possa respingere una domanda, quando il soggetto passivo non ha presentato, entro i termini stabiliti, all'Ufficio, anche su richiesta di quest'ultimo, come evidenziato al punto 63 della sentenza in commento,

"*tutti i documenti e le informazioni richiesti per provare il suo diritto al rimborso dell'IVA, a prescindere dal fatto che detti documenti e informazioni siano stati presentati da tale soggetto passivo, di propria iniziativa, nell'ambito del reclamo o del procedimento giudiziario promosso avverso la decisione di rigetto di un siffatto diritto al rimborso …*".

La legislazione nazionale in tema di esecuzione dei rimborsi (art. 38-bis) e di esecuzione del rimborso a soggetti UE sembra essere meno rigida di quella consentita dalla Corte di Giustizia UE nei confronti dei contribuenti inadempienti nella produzione dei documenti.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it